REGOLAMENTO (CE) N. 1830/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1996

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3076/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1996;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1996; che il Portogallo ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 30 agosto 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1996.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 30 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 51.